

**Lettera aperta dell'European Criminal Bar Association (ECBA)**  
**sulla domanda di pronuncia pregiudiziale nella [causa C-281/22](#),**  
**GK e altri, presentata il 25 aprile 2022 dall'Oberlandesgericht**  
**Wien, Austria<sup>1</sup> .**

**I. L'ECBA**

L'European Criminal Bar Association (ECBA) è un'associazione di avvocati penalisti indipendenti e specializzati, con membri provenienti dagli Stati membri dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa e non solo. È stata fondata nel 1997 e da allora si è affermata come la principale organizzazione degli avvocati penalisti in tutta Europa. L'associazione è completamente indipendente e libera da influenze esterne.

L'obiettivo principale dell'ECBA è quello di creare una associazione di avvocati penalisti indipendenti e di esperti di diritto penale in Europa che promuovono i diritti fondamentali delle persone sottoposte ad indagini, degli accusati e dei condannati. Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web [www.ecba.org](http://www.ecba.org).

L'ECBA ritiene che dovrebbe essere ovvio che i procedimenti dell'EPPO soddisfino un elevato livello di standard legali, che dovrebbero essere esemplarmente conformi agli standard della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Quanto più elevati saranno gli standard delle procedure di EPPO e conformi ai principi dello Stato di diritto, tanto maggiore sarà l'accettazione di questa nuova istituzione europea, che alla fine porterà a un'Unione Europea più forte e solida.

A tal fine, l'ECBA ha istituito un gruppo di lavoro composto da avvocati difensori con comprovata esperienza negli Stati membri che partecipano all'EPPO e negli Stati membri non partecipanti, sia nella rappresentanza di indagati e imputati che di vittime di reato.

**II. Il contesto di questa lettera**

Il presente testo è un parere in forma di lettera aperta relativamente alla causa pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) sull'interpretazione del [regolamento \(UE\) 2017/1939](#) che istituisce la Procura Europea (EPPO) ([causa C-281/22](#), GK e altri, depositata il 25 aprile 2022), Oberlandesgericht Wien, Austria).

---

<sup>1</sup> Traduzione realizzata con il contributo dell'avv. Gianluca Pipitone.

I dettagli completi del caso non sono stati pubblicati e non esiste un quadro procedurale che consenta all'ECBA (o ad altre organizzazioni che rappresentano gli avvocati, come il CCBE - Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa) di intervenire come parte terza.

Ciò è deplorabile, perché significa che un caso cruciale per la definizione della tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche nell'ambito del procedimento EPPO viene trattato in segreto e senza la possibile partecipazione istituzionale delle organizzazioni che rappresentano la professione legale. Queste limitazioni procedurali evidenziano l'esistente disuguaglianza strutturale delle armi nei procedimenti EPPO : EPPO in quanto istituzione, è autorizzata a partecipare attivamente ai suddetti procedimenti e a presentare le proprie argomentazioni alla CGUE mentre gli avvocati difensori, invece, possono comparire solo in qualità di individui per conto delle persone contro cui sono dirette le misure adottate nel presente caso.

Per questi motivi, e in uno spirito costruttivo e collaborativo, l'ECBA pubblica questa lettera aperta a sostegno della Corte.

### **III. L'interpretazione del regolamento EPPO**

#### **a. Il caso**

In una domanda di pronuncia pregiudiziale ([causa C-281/22](#), *GK e altri*, depositata il 25 aprile 2022), l'Oberlandesgericht di Vienna (Austria) chiede chiarimenti sulla portata del controllo giurisdizionale nelle indagini transfrontaliere ai sensi del regolamento EPPO.

Nel caso in questione, le persone interessate hanno sostenuto davanti ai Tribunali austriaci che le "misure coercitive" dirette contro di loro erano inammissibili per mancanza di sospetto e proporzionalità e per violazione dei diritti fondamentali.

Il Tribunale regionale superiore di Vienna ritiene che gli [artt. 31\(3\) e 32 del regolamento EPPO](#) non siano chiari in merito alla misura in cui i Tribunali austriaci possano riesaminare la misura in base al loro diritto nazionale.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, e del considerando 72 del regolamento EPPO, si applica il principio dell'"autorizzazione unica": l'autorizzazione giudiziaria deve essere ottenuta nello Stato membro in cui presta assistenza il Procuratore Europeo Delegato, se la sua legislazione lo prevede, o nello Stato membro del Procuratore Europeo delegato incaricato del caso, se la sua legislazione lo prevede e se non è necessaria alcuna autorizzazione ai sensi della legislazione dello Stato membro che presta assistenza.

Come descritto da [Thomas Wahl](#):

"Da un lato, si potrebbe sostenere che i Tribunali dello Stato membro che presta assistenza (nella fattispecie, l'Austria) non si limitino a un esame formale, ma devono anche esaminare le disposizioni sostanziali di tale Stato membro". D'altro canto, secondo il giudice del rinvio, ciò significherebbe che le indagini transfrontaliere ai sensi

dell'attuale regolamento EPPO potrebbero essere più difficoltose rispetto all'autorizzazione di una misura ai sensi degli strumenti dell'UE in materia di reciproco riconoscimento, in particolare in riferimento all'Ordine di Indagine Europeo. Il Tribunale superiore di Vienna solleva inoltre la questione della misura in cui devono essere riconosciute le decisioni dei Tribunali dello Stato membro del Procuratore Europeo Delegato incaricato del caso (in questo caso: la Germania)" devono essere riconosciute.

#### **b. Linee guida del collegio EPPO sull'applicazione dell'articolo 31 del regolamento EPPO**

I dubbi sulla procedura da seguire in questi casi hanno indotto il collegio della Procura Europea a emanare delle linee guida sull'applicazione dell'articolo 31 del regolamento EPPO: [Decisione del Collegio della Procura europea del 26 gennaio 2022 che adotta le linee guida del Collegio della Procura europea sull'applicazione dell'articolo 31 del regolamento \(UE\) 2017 /1939.](#)

Queste linee guida si discostano chiaramente dalla regola stabilita dal regolamento EPPO. Esse stabiliscono che, qualora le leggi di entrambi gli Stati membri richiedano un'autorizzazione giudiziaria, o qualora solo lo Stato membro del Procuratore Europeo Delegato che presta assistenza richieda tale autorizzazione, ma la misura debba essere impugnabile con mezzi di ricorso, l'autorizzazione giudiziaria dovrebbe essere richiesta nello Stato membro del Procuratore Europeo Delegato incaricato del caso, poiché altrimenti non sarebbe disponibile alcun mezzo di ricorso per contestare i motivi di fatto alla base dell'adozione della misura. Ciò si ricollega all'interpretazione del regolamento da parte della Procura europea, nel senso che i Tribunali dello Stato membro del Procuratore Europeo Delegato che presta assistenza non sono autorizzati a riesaminare i presupposti sostanziali per l'emissione dell'atto investigativo (cfr. prima sezione, §§ 8-10, 18, 21-22). Le linee guida di EPPO affermano che se si decidesse diversamente si creerebbe una significativa lacuna in termini di rimedi legali.

Il collegio dell'EPPO sostiene che, quando si richiede l'autorizzazione giudiziaria per un atto di indagine ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento EPPO, il Procuratore Europeo Delegato che presta assistenza, non debba presentare all'autorità giudiziaria nazionale competente dello Stato membro che presta assistenza "prove e documenti maggiori o diversi da quelli che il procuratore nazionale deve attualmente fornire quando esegue un Ordine Europeo di Indagine (OEI) [...] [nel rispetto del principio secondo cui la giustificazione e l'ordine dei provvedimenti sono disciplinati dalla legge dello Stato membro del Procuratore Europeo Incaricato della gestione del caso", in quanto l'autorità giudiziaria dello Stato membro di assistenza "non deve valutare la 'giustificazione' e le 'ragioni sostanziali' [che l'EUSTa definisce come 'necessità e proporzionalità'] per l'esecuzione del provvedimento".

Il Collegio ritiene che limitare il controllo giurisdizionale dei "motivi sostanziali" che giustificano l'emissione di misure investigative agli organi giurisdizionali dello Stato membro del Procuratore Europeo delegato incaricato del caso sia un requisito del riconoscimento reciproco e dell'obiettivo del regolamento EPPO di istituire un'autorità

di contrasto che faciliti l'azione in tutto il territorio degli Stati membri. Dare agli organi giurisdizionali dello Stato membro del Procuratore Europeo Delegato che presta assistenza la possibilità di riesaminare una misura disposta dal Procuratore Europeo incaricato della gestione del caso equivarrebbe a fare un passo indietro in termini di "efficienza" della cooperazione giudiziaria in materia penale che esisteva prima dell'istituzione della EPPO.

### **c. La posizione dell'ECBA sull'articolo 31**

Ad avviso dell'ECBA, le linee guida si fondano su un'errata lettura del sistema istituito dal Regolamento EPPO, che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento istitutivo, è un sistema in cui esiste un unico ufficio della "procura *unica*" le cui attività sono controllate, se necessario, dai tribunali nazionali degli Stati membri, che in questo caso fungono anche da tribunali dell'UE.

Si può criticare questa decisione del legislatore e le difficoltà pratiche che comporta, ma questo è il risultato del sistema previsto dal regolamento. Il rispetto del regolamento implica il rispetto del principio di legalità, una pietra miliare dello Stato di diritto.

In particolare, la proposta delle linee guida del collegio di EPPO sull'applicazione dell'articolo 31 del regolamento EPPO non riconosce:

- (i) che nel sistema EPPO esiste "un unico ufficio del pubblico ministero" e non procuratori di due diversi Stati membri che si chiedono reciprocamente di cooperare; ciò significa che l'autorizzazione di un atto investigativo da parte di un giudice nazionale non è limitata alla legge nazionale di quel giudice, ma dovrebbe piuttosto comprendere la legge applicabile ai sensi del regolamento (e il regolamento prevede anche l'applicazione della legge dello Stato di assistenza per alcune misure intrusive - ad esempio l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 32 del regolamento EPPO);
- (ii) Come nel caso dell'ordine europeo di indagine (OEI), sono state espresse forti critiche sull'efficacia della tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure investigative e si è quindi sostenuto che, in determinate situazioni in cui sono in gioco i diritti fondamentali delle persone sottoposte a tali misure, i tribunali dello Stato membro di esecuzione dovrebbero avere anche il potere di riesaminare i "motivi sostanziali" per l'emissione di un provvedimento.

Questi due aspetti sono illustrati più dettagliatamente di seguito.

*Un unico ufficio del pubblico ministero*

L'interpretazione data nelle linee guida non tiene conto del fatto che l'EPPO non opera in base al principio del "mutuo riconoscimento" e non deve emettere un OEI per raccogliere prove in un altro Stato membro.

L'EPPO è una "procura unica" (cfr. considerando 21, 28, 47 e articoli 8(1) e 45(2) del regolamento EPPO) che opera in tutti gli Stati membri dell'UE (anche se ha una struttura ibrida decentrata).

Ne consegue che nessuna limitazione dei poteri degli organi giurisdizionali degli Stati membri può essere desunta dal regolamento EPPO, in quanto esso non contiene una norma chiara in tal senso (al contrario, l'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento EPPO attribuisce esplicitamente la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro del Procuratore Europeo che presta assistenza).

L'argomentazione secondo cui la legge dello Stato membro incaricato è applicabile all'ordine delle misure non è convincente, in quanto anche la legge dello Stato membro che presta assistenza è esplicitamente applicabile (ad esempio per alcune misure, comprese quelle di intervento - articolo 29, articolo 30, paragrafi 2 e 3, e articolo 32 del regolamento EPPO).

Un buon esempio del problema che può sorgere dall'applicazione delle linee guida del collegio dell'EPPO si trova quando si considera la tutela giuridica del segreto professionale. Se il Procuratore Europeo Delegato incaricato ordina una perquisizione in uno studio legale nello Stato membro che presta assistenza tale perquisizione è soggetta a previa autorizzazione giudiziaria, tale autorizzazione richiede una decisione sulla proporzionalità *lato sensu* della misura, che ovviamente deve essere presa dal giudice dello Stato membro che presta assistenza, poiché la legge dello Stato membro che presta assistenza disciplina la tutela giuridica del segreto professionale. Tale decisione richiede che il giudice dello Stato membro di assistenza valuti le prove contenute nel fascicolo. Qualsiasi altra interpretazione trasformerebbe l'autorizzazione giudiziaria in un mero esercizio di "timbro". Dal punto di vista dei diritti delle persone interessate da tale misura, un'interpretazione che limiti il controllo giurisdizionale costituirebbe senza dubbio un'interferenza significativa, senza che il regolamento contenga una chiara formulazione su cui basare tale restrizione. Poiché il segreto professionale legale è tutelato dal diritto dell'UE (cfr. sentenza dell'8 dicembre 2022, *Orde van Vlaamse Balies v Vlaamse Regering*, [causa C-694/20](#)), anche se i suoi dettagli non sono regolamentati (ossia le condizioni per la sua limitazione o rinuncia, che sono disciplinate dalle leggi nazionali degli Stati membri), una tale interpretazione metterebbe a repentaglio l'*efficacia del diritto dell'UE*, ossia la tutela dei diritti individuali.

L'argomentazione della legge applicabile ignora inoltre il fatto che l'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento EPPO stabilisce un criterio di proporzionalità europeo che può essere esaminato dai tribunali degli Stati membri dei procuratori delegati europei che prestano assistenza, così come dai tribunali degli Stati membri dei procuratori delegati europei incaricati della gestione. Un'ulteriore difficoltà deriva certamente dalla barriera linguistica. Tuttavia, i fascicoli dei Procuratori Delegati Europei coadiuvanti

possono essere riassunti e tradotti per essere esaminati da un tribunale di qualsiasi Stato membro, così come avviene per l'esercizio dei poteri della Camera permanente.

### *Il sistema dell'OEI*

La direttiva OEI non impedisce un controllo completo dei motivi di fatto che hanno portato all'adozione di un provvedimento da parte dei tribunali dello Stato membro di esecuzione (che nel contesto del TUE coincide con lo Stato membro di assistenza).

L'esame delle ragioni sostanziali può basarsi sulla legalità e sulla proporzionalità della misura (da valutare nello Stato di emissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva SEE)<sup>2</sup> ed è generalmente valutato nello Stato di emissione. Ciò include la legalità formale della misura (la misura esiste nello Stato di emissione? È applicabile alla natura del caso in questione? È applicabile alle indagini sul reato in questione? Le prove da acquisire sono ammissibili nello Stato membro di emissione?), ma anche la rilevanza o la necessità probatoria (le prove ricercate sono rilevanti per l'indagine? Sono necessarie per l'indagine? Esistono prove sufficienti a sostegno del sospetto di commissione del reato e della rilevanza o necessità delle prove?). Questi ultimi spesso equivalgono anche a un requisito di legalità sostanziale, perché se una misura investigativa limita i diritti fondamentali, la sua legalità di solito presuppone un certo grado di necessità o pertinenza delle prove.

La competenza apparentemente esclusiva dello Stato di emissione in relazione ai motivi di fatto per l'emissione di un OEI non si applica quando possono essere in gioco i diritti fondamentali, offuscando in modo significativo la divisione delle responsabilità tra gli Stati membri in relazione ai rimedi. Questo è il caso in cui nello Stato di emissione non sono disponibili rimedi giuridici per contestare l'ordine del provvedimento, compresi i suoi motivi di fatto<sup>3</sup>.

In particolare, un riesame dei motivi di fatto nello Stato di esecuzione è possibile nell'ambito dell'OEI se è richiesta un'autorizzazione giudiziaria *ex ante* per determinate misure intrusive derivanti non solo dal diritto nazionale dello Stato di esecuzione, ma anche dalla Carta, qualora tale riesame non esista nello Stato di emissione<sup>4</sup>. Tali misure investigative devono soddisfare i criteri di legalità e proporzionalità (si veda a livello UE l'articolo 52(1) della Carta). In assenza di armonizzazione, le autorità preposte

---

<sup>2</sup> Ramos, V.C., Meios processuais de impugnação da Decisão Europeia de Investigação - subsídios para a interpretação do artigo 14.º da Directiva com uma perspectiva portuguesa, *Anatomia do Crime* 7/2018, pp. 127-128, su proposta di Rodríguez-Medel Nieto, C., *Obtención y Admisibilidad en España de la Prueba Penal Transfronteriza - De las comisiones rogatorias a la orden europea de investigación*, 2016, p. 392; Ramos, V.C., *The EPPO and the Equality of Arms Between the Prosecutor and the Defence*, pp. 23 e ss, NJECL (in press).

<sup>3</sup> Rodríguez-Medel Nieto, C., *Obtención y Admisibilidad en España de la Prueba Penal Transfronteriza - De las comisiones rogatorias a la orden europea de investigación*, 2016, pp. 393-394; Ramos, V.C., Meios processuais de impugnação da Decisão Europeia de Investigação - subsídios para a interpretação do artigo 14.º da Directiva com uma perspectiva portuguesa, *Anatomia do Crime* 7/2018, p. 131, compresi i casi in cui esistono rimedi nello Stato di emissione ma non soddisfano i criteri di efficacia.

<sup>4</sup> Böse, M., *Die Europäische Ermittlungsanordnung-Beweistransfer nach neuen Regeln?* ZIS 4/2014, PAG. 158.

all'esecuzione devono effettuare un controllo della legalità o della proporzionalità in base al proprio diritto, soggetto a controllo giurisdizionale. In tal senso, l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva OEI prevede che l'autorità di esecuzione possa esaminare la legittimità dell'atto d'indagine richiesto in base alla *lex loci* e, se tale atto non esiste nel proprio ordinamento giuridico o non può essere applicato nel caso specifico, deve sostituirlo con un altro atto previa consultazione dell'autorità di emissione, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Oppure, se non esiste una misura alternativa adeguata, l'autorità di esecuzione deve determinare l'impossibilità di concedere la cooperazione richiesta (articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva OEI). L'impossibilità di applicare una misura in un caso analogo può derivare da un test di proporzionalità stabilito dal legislatore (limitando la misura a reati di una certa gravità o a determinati casi in cui vi è un'esigenza probatoria) o effettuato dall'autorità giudiziaria in *concreto*<sup>5</sup>. La valutazione della proporzionalità in questi casi è legata alla valutazione della legalità della misura, che presuppone la prima<sup>6</sup>.

La sentenza *Gavanozov II* (Sentenza dell'11 novembre 2021, *Procedimento penale contro Ivan Gavanozov*, [C-852/19](#), ECLI:EU:C:2021:902) non deve essere intesa in senso contrario. In quel caso, la CGUE ha affermato che le autorità preposte all'esecuzione possono "eccezionalmente derogare a tale principio, dopo un esame caso per caso, qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che l'esecuzione di un OEI sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti in particolare dalla Carta" (articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della [direttiva OEI](#)). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte temeva che "a causa dell'assenza di un rimedio nello Stato di emissione, tale disposizione sarebbe stata sistematicamente applicata", il che era "contrario sia all'impianto generale della direttiva 2014/41 sia al principio della fiducia reciproca" (§ 59). Ne consegue che la CGUE ha confermato che le autorità preposte all'esecuzione possono rifiutare l'esecuzione se vi è il rischio di una violazione dei diritti fondamentali. Ciò significa che in alcuni casi può essere necessaria una valutazione dei motivi sostanziali per ordinare la misura. Ciò deriva anche dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva OEI "[i] motivi di fatto che hanno portato all'adozione dell'OEI possono essere contestati solo attraverso un ricorso legale nello Stato di emissione; *ciò non pregiudica le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione*". Naturalmente, nella pratica possono esserci azioni non conformi alla legge, ma ciò non significa che la legge debba essere interpretata sulla base di tali azioni.

Pertanto, mentre il collegio dell'EPPO sostiene che le disposizioni del regolamento, se interpretate nel senso di richiedere alle giurisdizioni degli Stati membri delle procure europee delegate che prestano assistenza di condurre un riesame sostanziale in base alle loro leggi, costituirebbero una procedura più macchinosa e quindi un passo indietro rispetto al regime dell'OEI, che metterebbe a repentaglio l'efficacia dell'EPPO; dal punto di vista della tutela giuridica individuale, tuttavia, una simile interpretazione significherebbe che il regime EPPO non rappresenta un passo indietro in termini di tutela

---

<sup>5</sup> In questo senso anche: Zimmerman, F., Die Europäische Ermittlungsanordnung: Schreckgespenst oder Zukunftsmodell für grenzüberschreitende Strafverfahren? ZSTW 1/2015, PAG. 163.

<sup>6</sup> Böse, M., Die Europäische Ermittlungsanordnung-Beweistransfer nach neuen Regeln? ZIS 4/2014, pp. 158-159, 160; Zimmerman, F., Die Europäische Ermittlungsanordnung: Schreckgespenst oder Zukunftsmodell für grenzüberschreitende Strafverfahren? ZSTW 1/2015, PAG. 169.

dei diritti delle persone interessate dagli atti di indagine, ma per certi aspetti addirittura un passo avanti in tal senso.

#### **IV. Conclusione**

Interpretando la formulazione del regolamento in linea con i diritti fondamentali delle persone oggetto di misure investigative nell'ambito del FSUE, risulta evidente che l'approccio adottato negli orientamenti è incompatibile non solo con il regolamento, ma anche con l'articolo 47 della Carta e con le disposizioni sostanziali che tutelano i diritti delle persone oggetto di misure transfrontaliere nell'ambito di EPPO (in particolare il diritto alla libertà, alla protezione della vita privata o della proprietà, ecc.) I tribunali dello Stato membro che presta assistenza devono avere la facoltà di effettuare un riesame completo delle misure adottate nello Stato membro affidato nell'ambito della procedura di EPPO.

In assenza di un'armonizzazione in questo settore (ad esempio, le condizioni per ordinare una perquisizione o un'intercettazione di telecomunicazioni), nelle indagini dell'EPPO si applica la legislazione degli Stati membri (compresi i diritti e le immunità fondamentali e la tutela giuridica del segreto professionale, ad esempio per gli avvocati), il che può comportare l'impossibilità di eseguire una misura in un altro Stato membro.

La decisione sull'esistenza di tali ostacoli deve comportare un esame sostanziale: Nell'esempio di cui sopra, come si pronuncerebbe il tribunale dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato sulle questioni relative al segreto professionale nello Stato membro che presta assistenza, protetto dal diritto dell'UE ma disciplinato dalla legge di tale Stato membro? E come si pronuncerebbero i tribunali dello Stato membro del Procuratore Europeo Delegato sulla rinuncia alla tutela giuridica del segreto professionale senza analizzare le prove del fascicolo e condurre un esame sostanziale?

Negare all'organo giurisdizionale degli Stati membri dei Procuratori Delegati Europei di sostegno un test sostanziale al momento dell'approvazione di una misura significherebbe ridurre a una formula vuota l'applicabilità della legge dello Stato membro in questione, che è anche prevista dal regolamento EPPO.

L'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento EPPO stabilisce un criterio di proporzionalità europeo che può essere esaminato con la stessa efficacia dai tribunali degli Stati membri dei procuratori europei delegati che prestano assistenza e dai tribunali degli Stati membri dei procuratori europei delegati incaricati della gestione del caso. Un'ulteriore difficoltà deriva certamente dalla barriera linguistica. Tuttavia, così come i documenti dei procuratori europei delegati che prestano assistenza devono essere sintetizzati e tradotti per la valutazione da parte della Camera permanente, lo stesso può essere richiesto per il controllo da parte di un tribunale di qualsiasi Stato membro.

A nome dell'ECBA,



Vincent Asselineau, presidente dell'ECBA

Vânia Costa Ramos e Amedeo Barletta, vicepresidenti dell'ECBA

Rosa Van Zijl, membro del Consiglio di amministrazione di ECBA

Holger Matt, Adrian Sandru e Mihai Morar, membri del Gruppo di lavoro EPPO di ECBA